Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 186**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato su c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DEL 25 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 892.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura nelle provincie di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo, Terni, ed alla motoaratura nella provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 893.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 894.
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da pubblici esercizi e da imprese alberghiere delle provincie di Pavia e Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 895.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 896.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti, motoristi e fuochisti), addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori nella provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 897.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 898.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 899.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del vetro bianco della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 900.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della città di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 901.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 902.
Norme sull'incasellamento delle categorie merceologiche per la provincia di Bolzano.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1962, n. 882.
Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 23 giugno 1962, n. 883.
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 12 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota degli ufficiali da ammettere a prima valutazione è fissata in un sesto, anzichè un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota da ammettere a prima valutazione è fissata in un ottavo, anzichè un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per l'anno 1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella.

Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 dicembre 1961.

Art. 2.

Per effettuare, ai sensi dell'articolo precedente, le promozioni in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento per gli anni 1962 e 1963, sono utilizzabili, con precedenza, i posti lasciati vacanti nel grado di maggiore dei due Corpi in virtù dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1959, n. 1095. I posti utilizzati sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 3.624.670 derivante dalla attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 1.553.430 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 2.071.240 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 1.553.430 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 149 dell'esercizio 1961-62.

Alla copertura dell'onere di lire 2.071.240 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 64 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — MACRELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 giugno 1962, n. 884.
Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di maresciallo di terza classe permanente sono conferiti mediante concorsi per titoli ai brigadieri permanenti in possesso del requisito di idoneità all'avanzamento al grado superiore acquisito nell'ultimo concorso espletato a norma della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 giugno 1962, n. 885.
Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'interno il ruolo ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con l'organico risultante dall'unita tabella.

Art. 2.

Gli ufficiali medici di polizia hanno le seguenti attribuzioni:

a) dirigono il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati;

b) accertano la idoneità psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

c) provvedono all'assistenza igienica e sanitaria di detto personale presso i reparti del Corpo ed alla istruttoria delle pratiche medico-legali relative;

d) curano la gestione e l'amministrazione dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra;

e) in caso di necessità coadiuvano nello svolgimento dei servizi di istituto del Corpo.

Art. 3.

Agli ufficiali medici di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge, le norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni.

Agli ufficiali medici di polizia compete il trattamento economico previsto per i pari grado del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Gli ufficiali medici di polizia sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le norme che saranno determinate con successivo regolamento.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) aver conseguito la nomina ad ufficiale medico nelle altre forze armate dello Stato;

e) buona condotta;

f) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, da due docenti universitari di cui uno in clinica e patologia medica e uno in clinica e patologia chirurgica, dal direttore della divisione forze armate di polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a maggiore.

Gli esami del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia constano di due prove scritte e di una prova orale.

Art. 5.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in esperimento e devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a mesi quattro, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguono la nomina in servizio permanente effettivo.

Le materie ed i programmi di insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso saranno stabiliti con successivo regolamento.

Art. 6.

Gli ufficiali medici di polizia conseguono il grado di maggiore unicamente a scelta.

Ad essi non è applicabile il terzo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Per l'avanzamento al grado di colonnello medico di polizia, sono sottoposti a valutazione tutti i tenenti colonnelli medici che abbiano i requisiti richiesti per l'avanzamento.

La Commissione di avanzamento per gli ufficiali medici di polizia è composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno è autorizzato:

a) a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, con lo stesso grado e anzianità di grado assoluta e relativa, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 66 della legge 29 marzo 1956, n. 288, gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abbiano effettivamente esercitato il servizio medico sanitario per almeno 5 anni.

Le domande per il trasferimento di ruolo debbono presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) a indire un concorso per titoli per i posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo che risulteranno vacanti una volta effettuati i trasferimenti di ruolo di cui alla precedente lettera *a)*, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestare servizio medico-sanitario da almeno due anni nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e agli ufficiali medici di complemento delle altre forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera *b)* potranno essere ugualmente nominati tenenti medici di polizia in temporaneo soprannumero.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli è composta a termini dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 8.

L'anzianità di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera *a)* dell'articolo precedente è valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal primo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera *a)* e gli ufficiali medici già in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dopo 6 mesi di permanenza nel grado.

Art. 9.

Il servizio di ufficiale in servizio temporaneo di polizia prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al conseguimento della nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali medici di polizia è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

Art. 10.

L'aliquota di capitani che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato con legge 22 aprile 1958, n. 342, è ridotta a 20 unità.

TABELLA

ORGANICO UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 5
Maggiori	» 14
Capitani .	» 25
Tenenti . . .	» 35
	N. 80

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 giugno 1962, n. 886.

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 15 miliardi, a carico del fondo inscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per lire 15 miliardi a carico del capitolo n. 393 dell'esercizio 1961-62 e per lire 15 miliardi a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1962-63.

Alla differenza per questi due ultimi esercizi ed all'onere per gli esercizi successivi, si provvederà con una aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 luglio 1962, n. 887.

Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto « Domus Galilaeana », con sede in Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto « Domus Galilaeana », con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 4 milioni e 200 mila derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-1961, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 luglio 1962, n. 888.

Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, è soppresso.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 28 ottobre 1959, n. 910, è aumentato di 20 posti nel grado di capitano e di 165 posti nei gradi di tenente e sottotenente.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per esami in conformità alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, ed a quelli che chiedano di essere mantenuti in servizio a norma dell'articolo 2 della presente legge.

In relazione al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, che non abbiano partecipato o non risultino vincitori del concorso di cui al precedente comma, è lasciato vacante un corrispondente numero di posti di organico nei gradi di tenente e sottotenente del Corpo stesso.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese al seguente personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) ufficiali assunti ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699, e quelli che, assunti anteriormente, non abbiano chiesto di essere mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo e di detta legge;

2) al personale assunto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

3) al personale assunto ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento.

La domanda per il mantenimento in servizio deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non presenti la domanda entro il termine prescritto, cessa dal servizio nel Corpo.

Art. 3.

Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore. Ad essi si estendono le disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1954, n. 267

Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente, sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro assunzione quali ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento ad anzianità ai successivi gradi sono ammessi i tenenti ed i capitani che abbiano prestato un servizio complessivo nel Corpo non inferiore rispettivamente a dodici e sedici anni.

Le promozioni ai gradi di tenente e di capitano sono disposte dopo che abbiano conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente, vincitori del concorso indento ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1956, n. 699, quella al grado di maggiore solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al terzo comma non si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che debbano cessare dal servizio per limiti di età e di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.

Art. 4.

Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

CAPO II

Art. 5.

Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di età, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 79 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 6.

I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3ª classe cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli di 2ª classe e le guardie possono conseguire l'avanzamento rispettivamente al grado di maresciallo di 1ª classe e di appuntato.

L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo è effettuato per anzianità e sempreché gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Art 7

I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria dei sottufficiali di complemento od in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, si estendono — in quanto applicabili — le disposizioni in vigore sullo stato e l'avanzamento dei pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Le norme di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il personale assunto in servizio temporaneo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza successivamente inquadrato nei ruoli ordinari del Corpo o mantenuto in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Agli ufficiali e sottufficiali cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, qualora si trovino rispettivamente nelle condizioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali e da quella sullo stato dei sottufficiali, si estendono anche le norme relative alla concessione dell'indennità per una sola volta in luogo di pensione.

CAPO III

Art. 10.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, sono concessi, dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli aumenti periodici di stipendio o paga sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e con le limitazioni di cui al secondo e terzo comma.

Per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera come permanenza nel grado il servizio reso nel grado stesso dal 5 agosto 1956 e come anzianità di servizio, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme in vigore per i pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso dopo la predetta data.

Per il personale che sia invece mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il computo della permanenza nel grado e dell'anzianità di servizio è effettuato in base alla disposizione di cui al precedente comma, sostituendo però alla data del 5 agosto 1956 quella di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma compete anche, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, fino al compimento dei limiti di età per il collocamento in congedo dei pari grado del servizio permanente ed in servizio continuativo, sono estese, alle condizioni e con le decorrenze di cui ai commi successivi, le disposizioni sul trattamento di previdenza vigenti per i pari grado predetti.

L'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha luogo dal 1° gennaio 1959 per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quest'ultima data per il personale che sia mantenuto in servizio in applicazione dell'articolo 2 della legge stessa.

Per i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie la iscrizione al fondo di previdenza con la data di decorrenza indicata nel precedente comma è subordinata al compimento alla medesima data di tre anni di servizio nel Corpo se vicebrigadiere e di nove anni di servizio nel Corpo stesso se appuntati e guardie; in difetto di tale requisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dalla successiva data dalla quale viene a maturarsi il requisito medesimo.

Al personale di cui al primo comma sono altresì estese le disposizioni sull'assistenza creditizia vigenti per i pari grado del Corpo in servizio permanente o continuativo.

Art. 12.

Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.

Art. 13.

All'onere di lire 23.792.000, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 luglio 1962, n. 889.

Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio è abrogato.

Art. 2.

Chiunque vende o pone in vendita al pubblico merci senza la licenza di commercio oppure merci non contemplate dalla sua licenza, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200 000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 10 luglio 1962, n. 890.

Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è inserito il seguente:

« Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, dopo le parole « delle opere stesse » sono inserite le altre: « e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 1 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è modificato come segue:

« Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1 è costituito, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, un Comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'Ispettorato per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna Provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche ».

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato di cui all'articolo 6, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 è sostituito dal seguente:

« Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7 ».

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, la cifra di lire 19 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 è modificata in 29 miliardi e la cifra di lire 15 miliardi per l'esercizio 1966-67 è modificata in 25 miliardi.

Art. 6.

Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, corredata dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge.

Art. 7.

Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 891.

Autorizzazione alla Fondazione « Casa famiglia infermiere », con sede in Genova, ad accettare un legato, nonchè ad alienare i beni che ne formano oggetto.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Fondazione « Casa famiglia infermiere », con sede in Genova, viale Bernabò Brea, 39, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla defunta sig.na Anna Parodi, con testamento olografo in data 5 giugno 1952, pubblicato per atti notaio Luigi Grondona di Genova il 7 dicembre 1953, consistente in vani ventotto più una quota per alloggio del portiere, facenti parte di un fabbricato sito in Genova, piazza Posta Vecchia n. 3, nonchè ad alienare i suddetti beni ad un prezzo non inferiore a L. 15.000.000 (quindicimilioni), utilizzando tale somma in costruzioni edilizie per i fini della Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 25. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1962.

Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito in legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 giugno 1959, n. 72, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione del riso in esportazione è costituita:

Borasio prof. Luigi, direttore ff. della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente;

Piacco prof. Romeo, aiuto direttore della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente supplente;

Mele dott. Giovanni, rappresentante effettivo deldell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Marsili dott. Giovanni, rappresentante supplente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ramponi dott. Anselmo, rappresentante effettivo dell'Ente nazionale risi;

Tinarelli dott. Antonio, rappresentante supplente dello stesso Ente;

Malgara rag. Carlo, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Geddo rag. Sergio, rappresentante supplente della stessa categoria;

Erali rag. Giuseppe, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Gariboldi Emilio, rappresentante supplente della stessa categoria;

Madonnini rag. Cipriano, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Valleggiani Pietro, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo è corrisposto, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza di L. 1000 a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli che rappresentano le categorie degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori durano in carica un anno a decorrere dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a quando non siano sostituiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1962

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 365. — Severati

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una porzione del terreno comunale di Teglio (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 aprile 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una porzione del territorio del comune di Teglio (Sondrio);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Teglio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi monumenti già vincolati e le zone verdi circostanti, forma un complesso

di cose immobili di rilevante valore estetico-tradizionale, quale spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Teglio (Sondrio), limitata nel modo che segue:

A) strada consorziale da Besta a Sant'Antonio; strada consorziale la Besta a Branchi; mappali 427, 429, 430, 431, 433, 460, 432, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 475, 494, 478, 480, 479, 483, 485, 850, 452, 453, 458, 459; strada vicinale di Filoni; via Piatte; mappa 273; strada comunale da Teglio ad Asino; mappali: 222, 260, 54; un poco di via Roma, via Verida, via Vicinale dei Galletti; mappali: 72 e 71, 66, 58, 57; strada consorziale di San Silvestro; via Dosso Grifone; mappali: 315, 312, 316, 317, 310, 309; via Benedusio; mappali: 306, 305, 420, 418, 417, 618, 412, 411; via dei Berti; mappali: 304, 303, 302, 301, 300, 299 (foglio 44), 347, 348, 619, 620, 448; via Besta; mappali: 444, 560, 563, 612, 614, 615, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Teglio provveda all'affisione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1962

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1

Adunanza del 15 *aprile* 1961

TEGLIO (Sondrio) - *Tutela paesistica di una porzione del territorio comunale.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Presa in esame la planimetria e sentito il parere favorevole del sig. sindaco del comune di Teglio;

Visto che la zona sopradescritta, con i suoi monumenti già sottoposti al vincolo di tutela e le zone verdi circostanti forma un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di rilevante valore estetico e tradizionale, quale spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che tale complesso deve essere salvaguardato da un incontrollato sviluppo edilizio che, fra l'altro, danneggerebbe anche la valorizzazione turistica;

Delibera,

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona del comune di Teglio sopradescritta e limitata nel modo che segue:

strada consorziale da Besta a Sant'Antonio; strada consorziale da Besta a Branchi; mappali: 427, 429, 430, 431, 433, 460, 432, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 475, 494, 478, 480, 479, 483, 485, 850, 452, 453, 459; strada vicinale di Filoni; via Piatte; mappali 273; strada comunale da Teglio ad Asino; mappali 222, 260, 54; un poco di via Roma; via Verida; via Vicinale dei Galletti; mappali: 72, 71, 66, 58, 57; strada consorziale di San Silvestro; via Dosso Grifone; mappali: 315, 312, 316, 317, 310, 309; via Benedusio; mappali: 306, 305, 420, 418, 417, 618, 412, 411; via dei Berti; mappali: 304, 303, 302, 301, 300, 299 (foglio 44) 347, 348, 619, 620, 448; via Besta; mappali: 444, 560, 563, 612, 614, 615.

(*Omissis*).

Il comune di Teglio (Sondrio) pubblica all'albo pretorio comunale per mesi tre, dall'8 agosto all'8 novembre 1961 senza reclami od opposizioni.

Successivamente a tutt'oggi non sono pervenuti reclami.

Teglio, addì 22 gennaio 1962

Il segretario: Carlo PAGANI

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della villa Miani in Roma, Monte Mario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 settembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Monte Mario, comprendente la villa Miani e terreni adiacenti, in Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Viste le opposizioni, avanzate avverso la predetta proposta di vincolo dai conti Giuseppe e Orlando Miani, dalla Soc. San Maurizio e dalla Società per azioni IANA;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la caratteristica natura dei luoghi ricchi di alberature e in posizione rilevata a dominio della città, costituisce un quadro naturale di singolare bellezza e — in prosecuzione di villa Madama e dell'Osservatorio astronomico — un pittoresco paesaggio a corona del lato est della città medesima e inoltre racchiude punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode un'estesa ed incantevole veduta dell'abitato sottostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roma, compresa entro i seguenti confini, partendo dall'incontro di via Trionfale con viale Platone, il confine

è segnato dall'inizio del viale predetto, indi dal limite delle particelle catastali 37, 35, 33, 32, 47, 50 del foglio 369, poi dal limite delle particelle 600, 338, 607, 235, 159, 135, 1009, 69, 425, 430 del foglio 368 fino alla Trionfale, indi dalla via Trionfale fino a giungere alla particella catastale 59, del foglio 395, poi seguendo il limite esterno delle particelle catastali 59, 38, 40, 41, 63, 42, 101, 62, 43, 48, 51, 47, 103 e 50 del foglio 395, comprende le aree a valle della Trionfale infine dalla Trionfale stessa fino all'inizio di viale Platone (le particelle sopra elencate sono comprese nel vincolo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1962

Il Ministro: Gui

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 37

Oggi, 21 settembre 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Roma: *Monte Mario - Zona di villa Miani e terreni adiacenti.*

(*Omissis*).

Alle ore 9,30 il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la zona di Monte Mario in Roma, comprendente la villa Miani ed i terreni adiacenti, costituisce, per la caratteristica natura dei luoghi, ricchi di alberature ed in posizione rilevata a dominio della Città, un quadro di singolare bellezza;

Visto che tale zona, parte rilevante delle alture di Monte Mario, concorre notevolmente, in naturale prosecuzione del versante di villa Madama e dell'Osservatorio astronomico, a costituire un pittoresco paesaggio a corona del lato nord-ovest della Città ed un suggestivo fondale ad essa;

Osservato che la predetta zona racchiude punti pubblici di visuale, particolarmente la via Trionfale, dai quali si gode un'estesa ed incantevole veduta della città sottostante;

Rilevata la necessità di tutelare la zona suddetta considerata come un quadro naturale ed i punti di visuale che essa racchiude;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la zona del comune di Roma compresa entro i seguenti confini; partendo dall'incontro di via Trionfale con viale Platone, il confine è segnato dall'inizio del viale predetto, indi dal limite delle part. cat. 37, 35, 33, 32, 47, 50 del foglio 369, poi dal limite delle part. 600, 338, 607, 235, 159, 135, 1009, 69, 425, 430 del foglio 368 fino alla Trionfale, indi dalla via Trionfale fino a giungere alla part. cat. 59, del foglio 395, poi seguendo il limite esterno delle part. cat. 59, 38, 40, 41, 63, 42, 101, 62, 43, 48, 51, 47, 103 e 50 del foglio 395, comprende le aree a valle della Trionfale, infine dalla Trionfale fino all'inizio di viale Platone.

Le particelle sopra elencate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo Ceschi

Il segretario: Angelo Moreschini

(4121)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Liguria », con sede in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: aeronautica limitatamente alla categoria infortuni, automobili, cauzioni, furto, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e rischi atomici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni « Liguria », con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti ed incendio, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica limitatamente alla categoria infortuni, automobili, cauzioni, furto, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e rischi atomici;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

La Società di assicurazioni « Liguria », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica limitatamente alla categoria infortuni, automobili, cauzioni, furto, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e rischi atomici.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: Colombo

(4259)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 10 agosto 1960;

Vista la lettera del presidente della Corte dei conti n. 5845/9 dell'11 giugno 1962, con la quale si conferma il presidente di sezione dott. Matteo Guarini a presidente del Collegio dei revisori;

Vista la lettera del Ministro per il tesoro n. 140006 del 25 giugno 1962, con la quale si conferma il dottor Giuseppe Caccia, ispettore generale capo del Bilancio presso la Ragioneria generale dello Stato quale revisore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero a decorrere dal 1° luglio 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito, per il periodo dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1964, come segue:

Guarini dott. Matteo, presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

Ferroni Carli dott. Dino, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero, revisore;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato, revisore.

Art. 2.

Ai componenti del Collegio dei revisori saranno corrisposte le indennità nella misura stabilita dal decreto ministeriale 19 agosto 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 25 settembre stesso anno.

Fermo rimane il gettone di presenza stabilito con decreto ministeriale 1° luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre stesso anno. n. 196.

La relativa spesa graverà sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 318. — SEVERATI

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Caratteristiche degli zolfi grezzi per l'esercizio finanziario 1962-63.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario 1962-63, le seguenti:

Zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99% per la qualità comune.

Zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98% per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96% per gli zolfi bruni di seconda scelta.

Concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore al 75 % (sul secco), umidità non superiore al 15% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati umidi; tenore in zolfo non inferiore al 60% (sul secco), umidità non superiore al 3% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati secchi. tenore in zolfo non inferiore al 75 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati fusi.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4151)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone site nel territorio del comune di Roma lungo il viale Cristoforo Colombo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta:

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 settembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata. le zone sulla via Cristoforo Colombo (Porta Ardeatina-EUR) in Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nelle due zone;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè: 1) la parte compresa tra il viale Colombo, le antiche Mura, il viale di Porta Ardeatina ed il viale Marco Polo costituisce un complesso di eccezionale valore estetico tradizionale — derivante dalla presenza delle Mura predette e del bastione Sangallo nonchè da una magnifica massa arborea — venendo a formare un quadro naturale di eccezionale bellezza godibile dalle vie circostanti sopracitate; 2) le due zone fiancheggianti il tratto della Cristoforo Colombo all'ingresso dell'EUR, di rilevante importanza panoramica, costituiscono dei punti di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Roma, delimitate come segue: 1) Zona antistante le antiche Mura ed il forte Sangallo, delimitata dall'asse del

viale Cristoforo Colombo, dalle Mura lungo il viale di Porta Ardeatina, da via Odoardo Beccari fino alla part. cat. 8 del foglio 815, indi dalle part. cat. 8 e 7 (comprese nel vincolo) del foglio 815 fino al viale Marco Polo, poi dal predetto viale fino al viale Cristoforo Colombo; 2) Zona antistante l'E.U.R., delimitata, partendo dall'incrocio del viale Cristoforo Colombo con la via Laurentina, dalla Laurentina stessa, da via Tre Fontane, dalla ferrovia Roma-Ostia, indi dall'asse del viale Marconi e del viale Cristoforo Colombo fino alla via Laurentina, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 37

Oggi, 21 settembre 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza San Ignazio 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ROMA: *Viale Cristoforo Colombo - dal viale di porta Ardeatina verso l'E.U.R. - Vincolo panoramico;*

(*Omissis*).

Alle ore 9,30 il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la zona compresa tra il viale Cristoforo Colombo, le antiche Mura lungo il viale di porta Ardeatina ed il viale Marco Polo, costituisce un complesso di eccezionale interesse estetico e tradizionale derivante dalla presenza delle antiche Mura, dal bastione del Sangallo e dalla magnifica massa arborea ivi esistente;

Rilevato inoltre che tale complesso forma un quadro naturale di singolare bellezza;

Osservato che sia il viale Cristoforo Colombo, che il viale Marco Polo e la via Odoardo Beccari costituiscono punti di visuale dai quali si gode il predetto complesso;

Visto ancora l'importanza panoramica delle due zone fiancheggiati il tratto del viale Cristoforo Colombo all'ingresso dell'E.U.R.;

Rilevato che tale tratto del viale costituisce un notevole punto di belvedere;

propone all'unanimità, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di sottoporre a vincolo le due zone lungo il viale Cristoforo Colombo in Roma, delimitate come segue:

1) zona antistante le antiche Mura ed il forte Sangallo, delimitata dall'asse del viale Cristoforo Colombo, dalle Mura lungo il viale di porta Ardeatina, da via Odoardo Beccari fino part. cat. 8 del foglio 815, indi dalle part. cat. 8 e 7 (comprese nel vincolo) del foglio 815 fino al viale Marco Polo, poi dal predetto viale fino al viale Cristoforo Colombo;

2) zona antistante l'E.U.R., delimitata, partendo dall'incrocio del viale Cristoforo Colombo con la via Laurentina stessa, da via Tre Fontane, dalla ferrovia Roma-Ostia, indi dall'asse del viale Marconi e del viale Colombo fino alla via Laurentina.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in Napoli a monte ed a valle dell'ultimo tratto di via Tasso (località Santo Stefano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte e a valle dell'ultimo tratto di via Tasso (località Santo Stefano) in Napoli:

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendendo un insieme di caratteristiche ville di particolare valore estetico-tradizionale ed incorniciate da masse arboree di non comune bellezza, costituisce un quadro naturale di rilevante importanza panoramica che caratterizza l'ambiente;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli a monte e a valle dell'ultimo tratto di via Tasso (località Santo Stefano) segnata in catasto con le particelle 144, 141, 137, 131, 130, 128, foglio n. 14 Sezione Avvocata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1962

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 48 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 17 marzo, alle ore 17,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Intervengono alla riunione:

Ceriani comm. Ettore, presidente;
Pacini prof. Riccardo, soprintendente;
Fiore dott. Enzo, presidente dell'Ente provinciale turismo;
De Pascale prof. Antonio, rappresentante professionisti e artisti;
Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante agricoltori;
Carola ing. Vincenzo, rappresentante industriale.

E' presente, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

Mazzoleni ing. Antonio, in rappresentanza del commissario del comune di Napoli.

Interviene, inoltre, in qualità di esperto, invitato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'arch. Giovanni Ciccarelli - Capo della Sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Assiste, in qualità di segretario, il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

7) NAPOLI: *Immobili a monte e a valle dell'ultimo tratto di via Tasso (località Santo Stefano - foglio 14 Sezione Avvocata).*

(*Omissis*).

Si passa a discutere l'argomento indicato al punto 7) dell'Ordine del giorno. La Commissione, all'unanimità, si esprime di parere favorevole all'estensione del vincolo l'insieme (commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge) sulla località a monte e a valle dell'ultimo tratto di via Tasso, località Santo Stefano, particelle 144, 141, 137, 131, 128, foglio 14 Sezione Avvocata) come dalla unita planimetria, perchè costituisce un insieme di immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, oltre che di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 20 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: comm. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(4125)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca d'ufficio di autorizzazioni alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3750-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Acosterina » capsule, preparata dalla ditta A. Wassermann di Milano, registrata al n. 19.371 con decreto del 20 novembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4223)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3740-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Colbetin » compresse, preparata dalla ditta Profarmi di Milano, registrata al n. 19.529 con decreto del 24 marzo 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4224)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3752-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Diticyl » compresse, preparata dalla ditta Farmit Istituto Farmaco Biologico di Milano, registrata al n. 19.369 con decreto del 25 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4225)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3744-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Atosclerol » compresse, preparata dalla ditta Istituto Scientifico delle Venezie di Padova, registrata al n. 19.361 con decreto del 30 settembre 1961, essendo riultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4228)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3737-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sedimide » compresse e delle relative categorie sciroppo, supposte adulti e bambini, preparate dalla ditta Mugolio di Picollo di Milano, registrate rispettivamente ai numeri 14.379, 14.379-*A*, 14.379-*B* e 14.379-*B*-1 con decreti del 6 ottobre 1958 e 5 settembre 1959, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4230)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3735-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Quietoplex » compresse e delle relative categorie supposte e sciroppo, preparate dalla ditta Lab. Italiani Vaillant di Milano, registrate rispettivamente ai numeri 14.854, 14.854-*A* e 14.854-*B* con decreti del 13 marzo 1959 e 17 ottobre 1960, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4231)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3748-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Verdiana » compresse, preparata dalla ditta Simes di Milano registrata al n. 19.356 con decreto del 19 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4226)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3747-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Drenaren » compresse, preparata dalla ditta dott. C. Lang di Milano, registrata al n. 19.355 con decreto del 30 settembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4227)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3738-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Quetimid » compresse, preparata dalla ditta Biocorfa di Milano, registrata al n. 15.216 con decreto del 6 giugno 1959, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4229)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3731-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Calmorex » compresse, preparata dalla ditta Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia, registrata al n. 16.859 con decreto del 25 febbraio 1960, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4232)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3733-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Gastrimide » compresse, preparata dalla ditta Laboratori Italiani Vaillant di Milano, registrata al n. 15.061 con decreto del 2 maggio 1959, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4233)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3732-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sediserpil » compresse, preparata dalla ditta Mugolio di Picollo & C. di Milano, registrata al n. 17.106 con decreto del 14 luglio 1960, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4234)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3734-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Profarmil » compresse g. 0,15 e delle relative serie da g. 0,25 e g. 0,35, preparate dalla ditta Profarmi di Milano, registrate rispettivamente ai numeri 14.654, 14.654-1 e 14.654-2 con decreti del 22 dicembre 1958, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4235)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3746-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Valip Valeas » capsule, preparata dalla ditta Valeas di Milano, registrata al n. 19.358 con decreto del 18 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4239)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3783-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Coronarobetin » compresse, preparata dalla ditta Profarmi di Milano, registrata al n. 17.510 con decreto del 27 luglio 1960, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4275)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3739-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Sedoval K 17 » discoidi, preparata dalla ditta Dammas Farmochimici di Roma, registrata al n. 16501 a nome della ditta Italfarma di Torino con decreti del 12 dicembre 1959 e 26 agosto 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4236)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3736-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Imidene » compresse e delle relative categorie gocce e supposte, preparate dalla ditta Smit Laboratori Biochimico Farmaceutici di Torino, registrate rispettivamente ai numeri 13.779, 13.779-*A* e 13.779-*B* con decreti del 2 aprile 1958 e 4 ottobre 1960, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4237)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3730-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Imidene Ipnotico » compresse, preparata dalla ditta Smit Laboratori Biochimico Farmac. di Torino, registrata al n. 15.144 con decreto del 18 maggio 1959, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4238)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3781-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ulcerfen » (già « Ulcer ») compresse, preparata dalla ditta Biocorfa di Milano, registrata al n. 17.210 con decreti del 17 maggio 1960 e 28 gennaio 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4271)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3779-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adepon » compresse, preparata dalla ditta Cifa Farmaceutici di Torino, registrata al n. 19.357 a nome della ditta Ekopharm di Torino con decreto del 30 settembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4272)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3780-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria confetti della specialità medicinale « Theophyl Choline Perkins sedativa », preparata dalla ditta Perkins Chem. Co. di Torino, registrata al n. 8093-*D* con decreto in data 17 ottobre 1959, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4273)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3782-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Asmadion » confetti e della categoria supposte, preparata dalla ditta Isola Istituto Bioterapico Internazionale di Genova, registrate rispettivamente ai numeri 16.134 e 16.134-*A* a nome della ditta Visnova Farmaceutici di Milano con decreto del 22 febbraio 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4274)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3778-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adivit complex » gocce, preparata dalla ditta Orma Istituto Terapeutico Romano di Roma, registrata al n. 11.742 con decreto in data 8 novembre 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

(4276)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3777-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria sciroppo della specialità medicinale « Epatozid I. S. », preparata dalla ditta Istituto Farmaco Biologico Sernagiotto di Milano, registrata al n. 9.029-*C* con decreto in data 3 maggio 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della categoria predetta non corrisponde al dichiarato.

(4277)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3776-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cromosil » tavolette, preparata dalla ditta dott. L. Zambeletti di Milano, registrata al n. 5.704 con decreto in data 12 dicembre 1951, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

(4278)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3772-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse della specialità medicinale « Ulceral » preparata dalla ditta Laboratorio Biochimico Husci di Marano di Mira (Venezia), registrata al numero 2234-*A* con decreto in data 21 dicembre 1954, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della categoria predetta non corrisponde al dichiarato.

(4279)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3775-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria fiale da 3 cc. della specialità medicinale « Cobevit Metionina », preparata dalla ditta Prodotti Farmaceutici Zenit di Milano, registrata al n. 1.058-*C* con decreto in data 21 dicembre 1953, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della categoria predetta non corrisponde al dichiarato.

(4280)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3770-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie forte della specialità medicinale « Viteal B-12 » sciroppo, preparata dalla ditta Alfa I.C.F di Bologna, registrata al n. 7.719/1 con decreto in data 28 gennaio 1961, essendo riultato che, da un controllo eseguito, la composizione della serie predetta non corrisponde al dichiarato.

(4281)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3771-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Iposerpina » compresse, preparata dalla ditta Mendelejeff di Roma, registrata al n. 16.906 con decreto in data 31 maggio 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

(4282)

Con decreto del Ministro per la sanità, n. 3774-*R* del 16 luglio 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Insulina in zucchero invertito » fiale preparata dalla ditta Laboratorio Biochimico Husci, di Marano di Mira (Venezia), registrata al n. 8.207-*A* con decreto in data 2 dicembre 1953, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

(4283)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 176, l'Amministrazione comunale di San Basilio (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 177, l'Amministrazione comunale di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4288)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 211, l'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4289)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 184, l'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 219.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4290)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 183, l'Amministrazione comunale di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 69.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4291)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 181, l'Amministrazione comunale di Olmedo (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4293)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 54.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4292)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 180, l'Amministrazione comunale di Esporlatu (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4285)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 179, l'Amministrazione comunale di Giarratana (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dl mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 178, l'Amministrazione comune di Carini (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 23 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,60	620,60	620,6225	620,62	620,60	620,60
$ Can.	575,14	575,30	574,75	575,124	574,60	575,22	575,30	575,20	575,20	575,25
Fr. Sv.	143,80	143,75	143,79	143,80	143,80	143,81	143,8175	148.80	143,80	143,80
Kr. D.	89,93	89,92	89,92	89,93	89,90	89,92	89,92	89,95	89,93	89,92
Kr. N.	86,95	86,97	86,95	86,965	86,90	86,98	86,96	86,94	86,96	86,95
Kr. Sv.	120,56	120,56	120,58	120,57	120,55	120,56	120,555	120,60	120,56	120,55
Fol.	172,74	172,75	172,74	172,73	172,70	172,75	172,74	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,47	12,48	12,4825	12,48125	12,475	12,48	12,4810	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,655	126,66	126,60	126,66	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1742,70	1742,50	1742,25	1742,60	1743 —	1742,65	1742,45	1742,60	1742,65	1742,30
Dm. occ.	155,81	155,79	155,77	155,78	155,75	155,81	155,775	155,85	155,82	155,77
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,056	24,045	25,05	24,055	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,73	21,73	21,75	21,74	21,70	21,73	21,72	21,72	21,74	21,72

Media dei titoli del 23 luglio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,025
Redimibile 3,50 % 1934	97,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,614
1 Dollaro canadese	575,212
1 Franco svizzero	143,809
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	120,562
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1742,525
1 Marco germanico	155,777
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,73

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 24 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,63	620,68	620.63	620.61	620,61	620,63	620,62	620,60	620,62
$ Can.	575,12	575,25	574,75	575,125	574,60	575,21	575,24	575,15	575,12	575 —
Fr. Sv.	143,80	143,62	143,635	143.65	143,63	143,81	143,63	143,80	143,80	143,68
Kr. D	89,93	89,91	89,92	89.92	89,90	89,92	89,905	89,95	89,93	89,90
Kr. N.	86,96	86,95	86,90	86,95	86,90	86,96	86,93	86,94	86,96	86,90
Kr. Sv.	120,57	120,55	120,55	120,54	120,55	120,56	120,535	120,60	120,57	120,50
Fol.	172,73	172,70	172,68	172,69	172,70	172,73	172,655	172,75	172,73	172,77
Fr. B.	12,48	12.48	12,4825	12,481	12,475	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,63	126,66	126,66	126,60	126,66	126,63	126,65	126,66	126,65
Lst.	1742,60	1742,34	1742,30	1742,30	1742 —	1742,52	1742,40	1742,60	1742,60	1742,25
Dm. occ.	155,78	155,70	155,74	155,72	155,65	155,78	155,70	155,80	155,78	155,70
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,054	24,045	24,05	24,036	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,74	21,72	21,75	21,74	21,70	21,73	21,72	21,72	21,74	21,73

Media dei titoli del 24 luglio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,875
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,725
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,63
1 Dollaro canadese	575,187
1 Franco svizzero	143,64
1 Corona danese	89,912
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	120,537
1 Fiorino olandese	172,672
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1742.35
1 Marco germanico	155,71
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,73

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 11 luglio 1962, viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 30 agosto 1958, nella zona di Magliano Sabina (Rieti) dell'estensione di ettari 830.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1962, viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 13 agosto 1955, nella zona di Ascoli Piceno, località San Marco, della estensione di ettari 900 circa.

(4132)

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 11 luglio 1962, la zona di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (Cuneo), di cui ai decreti ministeriali 13 giugno 1954, 11 agosto 1959 e 16 novembre 1961, dell'estensione di ettari 1.030, preclusa all esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 950 e delimitata dai seguenti confini:

dalla curva della strada provinciale Cuneo-Fossano, in prossimità del Chiabotto Re, strada carreggiabile che scende al greto del torrente Stura proseguendo secondo una linea normale di attraversamento del greto stesso. Indi sponda orografica destra del braccio principale del torrente Stura fino alla nuova sede della Società Cacciatori « l'Cucu » nei pressi del Chaibotto Pecollo. Da qui strada campestre di tetto Forfex fino al ponte sul canale di Benevagienna e da questo ponte (quota 475) strada campestre che per tetto Forfex porta a quota 483 (incrocio strada Bombonina). Da detto incrocio verso sud e verso occidente, segue la strada che da Bombonina porta alla strada che da Castelletto Stura conduce a Cuneo. Da detto incrocio verso oriente segue la strada provinciale che da Cuneo porta a Castelletto Stura fino al confine dei comuni di Cuneo e Castelletto Stura. Lungo detto confine e più precisamente seguendo la strada per Cascina Sant'Anselmo, mulino omonimo fino alla centralina posta sul canale Fontana. Detto canale fino al Braccio principale della Stura. Sponda orografica destra di tale braccio principale fino all'altezza della linea normale di attraversamento del greto sulla direttissima Castelletto-Cascina Trunasse. Strada campestre che dal greto porta alla Cascina Trunasse, fino a detta Cascina sulla strada provinciale Fossano-Cuneo. Detta strada provinciale Fossano-Cuneo al punto di partenza sulla curva in prossimità del Chiabotto Re.

(4133)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione del concorso a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto presidenziale 22 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1961, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione superiore, in data 19 giugno 1962, n. 3654;

Visto il fonogramma di designazione del Consiglio di Stato - Gabinetto, in data 3 luglio 1962, n. 430;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 4 novembre 1950, n. 888 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Esposito prof. Carlo, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Roma;

Pontieri prof. Ernesto, ordinario di storia medioevale e moderna nell'Università di Napoli;

Della Valle dott. Renato, ispettore generale;

De Monte dott. Alberto, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Gabriello Buscio, direttore di sezione.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 40

(4304)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le prove scritte di esame del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1962, con inizio alle ore 8.

(4305)

Costituzione della Commissione del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1961, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 94, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di questa Presidenza, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione Gabinetto, n. 58851, del 21 febbraio 1961, con cui vengono designati i professori Deliperi Costanzo Antonio e Scalzo Antonio entrambi ordinari di materie giuridiche ed economiche, come membri della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 4 novembre 1950, n. 888 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Lerda Olberg dott. Giovanni Gracco, ispettore generale.

Membri:

Deliperi prof. Costanzo Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » di Roma;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma;

Sacripanti prof. Primo, direttore di sezione;

Ferro-Luvvi dott. Claudio, direttore di sezione.

Il dott. Mammucari Giovanni, consigliere di 1ª classe esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 145 del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1962
Registro n. 3, *foglio n.* 292

(4306)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le prove scritte di esame del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3 e 4 settembre 1962, con inizio alle ore 8.

(4307)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione al corso di preparazione per il conseguimento di brevetti aeronautici

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere perchè si abbia in Italia una disponibilità di personale fornito del prescritto titolo di pilota ed in possesso delle necessarie qualificazioni per l'impiego sulle linee aeree civili;

Decreta:

E' approvato l'unito bando di concorso per l'ammissione al corso teorico-pratico di preparazione per il conseguimento dei brevetti di « pilota civile di 3° grado », « ufficiale di rotta di 2ª classe », « radiotelefonista (limitato) » e della abilitazione al volo strumentale limitatamente a n. 20 (venti) posti, indetto per l'anno scolastico 1962-63.

Roma, addì 8 luglio 1962

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Bando di concorso

per l'ammissione al corso teorico-pratico di preparazione per il conseguimento dei brevetti di pilota civile di 3° grado, ufficiale di rotta di 2ª classe, di radiotelefonista (limitato) e della abilitazione al volo strumentale, limitatamente a numero 20 (venti) posti.

Art. 1.

E' indetto un concorso, a carattere nazionale, per l'ammissione al corso teorico-pratico di preparazione per il conseguimento dei brevetti di « pilota civile di 3° grado », di ufficiale di rotta di 2ª classe », di « radiotelefonista (limitato) » e dell'abilitazione al volo strumentale (equiparazione al brevetto di professionista I.C.A.O.), limitatamente a numero 20 (venti) posti.

Il corso sarà tenuto presso il Centro addestramento della Società Alitalia sull'aeroporto di Fiumicino ed avrà la durata di anni uno, con inizio il 1° novembre 1962 e termine il 31 ottobre 1963.

I candidati prescelti, cui sarà tempestivamente data comunicazione, avranno diritto alla frequenza gratuita del corso ed alla fornitura dei libri di studio.

La permanenza a Roma, durante il corso sarà invece a loro carico.

Art. 2.

Con l'insegnamento delle materie teoriche e con l'addestramento pratico di volo, gli allievi sono messi in grado di sostenere gli esami per il conseguimento dei brevetti civili di « pilota di velivolo 3° grado », di « ufficiale di rotta di 2ª classe », di « radiotelefonista limitato », nonchè per ottenere l'abilitazione al « volo strumentale »

Gli allievi ammessi al corso dovranno, pertanto, presentare al « Ministero difesa-Aeronautica — Direzione generale aviazione civile e T. A. — Divisione brevetti e scuole Roma », apposite distinte domande, su carta da bollo da L. 200 (duecento) intese a conseguire i brevetti e l'abilitazione di cui sopra.

Tali domande dovranno essere presentate entro i primi sei mesi del corso e ad esse dovranno essere allegati i documenti che saranno successivamente precisati.

Art. 3.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti agli esami finali, teorici e pratici sulle materie di insegnamento e tali esami saranno considerati validi per il conseguimento dei brevetti e dell'abilitazione di cui al precedente n. 2.

La relativa Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica.

Art. 4.

Potranno partecipare al concorso di cui all'art. 1 i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età Minima: aver compiuto i 18 anni alla data del 30 settembre 1962;

Massima: non aver superato i 25 anni alla data del 30 settembre 1962;

c) titolo di studio: possesso del diploma di scuola media superiore;

d) precedenti di pilotaggio: possesso di un brevetto di pilota civile in corso di validità (escluso il 3° grado);

e) attività di volo minima complessiva ore 50 (cinquanta) di pilota ai comandi (esclusa l'attività di volo a doppio comando);

f) titoli preferenziali: aver prestato servizio militare come ufficiale o sottufficiale di complemento nel ruolo naviganti dell'aviazione militare o servizio equiparato nelle altre forze armate; aver prestato servizio militare come ufficiale di complemento G.A.r.i. e G.A.r.a.t.; conoscenza della lingua inglese; maggiore attività di volo come pilota ai comandi; aver superato il biennio propedeutico presso una Università degli studi della Repubblica.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale da L. 200 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale aviazione civile e T. A. — Divisione brevetti e scuole — Roma — E.U.R., entro le ore 12 del giorno 30 settembre 1962.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

1) indicare il loro preciso recapito;

2) elencare i documenti annessi alla domanda stessa.

Art. 6.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, sulla prescritta carta da bollo;

2) certificato di cittadinanza italiana, sulla prescritta carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione;

3) copia dello stato di servizio militare o certificato di iscrizione alle liste di leva, per coloro che non hanno ancora effettuato il servizio militare;

4) titolo originale di studio o copia dello stesso autenticata da un notaio;

5) dichiarazione in carta legale da L. 100, rilasciata da una Direzione di aeroporto civile, dalla quale risulti il possesso di un brevetto di pilota civile (escluso il 3° grado) in corso di validità e l'attività di volo come solo pilota ai comandi (esclusa quella a doppio comando) effettuata dall'aspirante;

6) fotografia di data recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

7) tutti quegli altri titoli che il candidato riterrà utili ai fini del concorso.

Le domande non pervenute entro il termine fissato al precedente art. 5 e corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita psico-fisiologica presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare più vicino al domicilio dei candidati stessi per lo accertamento della loro idoneità al conseguimento del brevetto di pilota di 3° grado.

I candidati non dichiarati idonei a tale visita saranno esclusi dal concorso.

La tassa per la visita medica, è a carico dei candidati.

Art. 9.

Gli allievi ammessi al corso hanno l'obbligo della frequenza. Coloro che durante lo svolgimento del corso abbiano superato con le assenze un quarto del numero delle ore di lezioni, non saranno ammessi agli esami finali.

Il Ministero si riserva la facoltà di seguire l'andamento del corso attraverso propri funzionari, nonchè di sottoporre gli allievi prescelti, periodicamente, sulla base di preventivi accordi con la Direzione del corso, ad accertamenti per constatare l'attitudine degli allievi stessi al proseguimento del corso in parola.

Ove da tali accertamenti dovesse risultare l'inidoneità a tale proseguimento, l'allievo potrà essere esonerato dal corso con provvedimento del Ministero.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso, da nominare con decreto del Ministero della difesa-Aeronautica, sarà composta come segue:

a) direttore generale dell'aviazione civile e T. A.;

b) tre rappresentanti della Direzione generale aviazione civile e T. A.;

c) un rappresentante della Società Alitalia - Linee Aeree Italiane.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica di grado non inferiore al nono.

Roma, addì 8 luglio 1962

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(4266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1962, registro n. 12, foglio n. 365, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data in cui devono aver luogo le prove scritte del concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, bandito con il decreto ministeriale 28 dicembre 1961 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 novembre 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Registro n. 4, foglio n. 400. — GALLOZZI

(4360)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio permanente comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il n. 5 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1962, pubblica il decreto ministeriale 18 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1962, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 269, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio permanente comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1960.

(4241)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2604 del 26 giugno 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in Comuni della provincia di Grosseto al 30 novembre 1960;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto in data 22 gennaio 1962, n. 482;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Mugnai Sergio	punti	52,4120
2. Ibba Alessandro	»	51,3859
3. Formiconi Egidio	»	49,67
4. Amici Alberto	»	49,2291
5. Poli Fabio	»	48,4338
6. Mantova Salvatore	»	48,1481
7. Ripoli Renzo	»	48,0949
8. Costantini Bruno	»	47,6058
9. Camarri Enzo	»	47,2393
10. Ciafrè Vincenzo	»	46,5838
11. Malagnino Antonio	»	45,2576
12. Sili Mauro	»	45,1072
13. Nucci Giuseppe	»	44,8366
14. Petrucci Sisto	»	44,5129
15. Manganelli Gianfranco	»	44,4552
16. Giordano Antonio	»	43,6873
17. Manganelli Mauro	»	43,5530
18. Valle Paride	»	43,1427
19. Dotti Mario	»	43,1256
20. Marraccini Mirto	»	42,7234
21. Benocci Sabatino	»	41,9611
22. Sarmiento Stefano	»	41,8598
23. Gaggioli Enzo	»	41,2648
24. Filippini Cesare	»	41,1576
25. Carelli Falisco	»	41,1127
26. Cappelletti Mario	»	40,9292
27. Savelli Ettore	»	40,8351
28. Ciatti Sergio	»	40,6464
29. Bacci Pier Antonio	»	40,4597
30. Loriga Antonio	»	40,1852
31. Cavallucci Carlo	»	40,0530
32. Rossetti Michele	»	39,0779
33. Loporcaro Giuseppe	»	39,0319
34. Nevoni Enzo	»	38,50
35. Graziani Gualtiero	»	38,3677
36. Andrei Carlo	»	38,0888
37. Berardis Emilio	»	37,5629
38. Tagliasacchi Carlo	»	37,2348
39. Pesce Mario	»	36,9829
40. Zandonella Giorgio	»	36,8200
41. Pianigiani Ciro	»	36,8016
42. Incardona Giuseppe	»	36,4989
43. Bacciarini Domenico	»	36,2784
44. Paglini Enzo	»	36,1401
45. Biotti Mario Bruno	»	36,0254
46. Riccardi Riccardo	»	35,8124
47. Burchianti Giovanni	»	35,7007
48. Romanelli Giancarlo	»	35,4791
49. Pellizzari Leopoldo	»	35,4602

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 30 giugno 1962

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4018/6/II di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidtai idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di medico condotto, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1960;

Veduto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Mugnai Sergio: Scarlino capoluogo;
2) Ibba Alessandro: Orbetello nord;
3) Formiconi Egidio: 2ª condotta capoluogo di Pitigliano;
4) Amici Alberto: Manciano San Martino sul Fiora;
5) Poli Fabio: Civitella Paganico - Pari;
6) Mantova Salvatore: Montieri-Travale;
7) Ripoli Renzo: Casteldelpiano Montenero d'Orcia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legale della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 30 giugno 1962

Il medico provinciale: POLITANO

(4103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 773 del 4 aprile 1961, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di leggi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Stella Enrico	punti	53,96	su 100
2.	Zilioli Luigi	»	53,23	»
3.	Rossi Aurelio	»	52,87	»
4.	Piacentini Gian Carlo	»	52,71	»
5.	Saurgnani Evenzio	»	52,33	»
6.	Morali Carlo	»	51,85	»
7.	Persiani Cesare	»	51,16	»
8.	Mussita Gherardo	»	51,15	»
9.	Sala Arveno	»	50,87	»
10.	Pollini Bortolo	»	50,76	»
11.	Faconti Alessandro	»	50,73	»
12.	Savoldi Emilio	»	50,69	»
13.	Carrara Domenico	»	50,06	»
14.	Lussana Silvio	»	49,95	»
15.	Pata Pasquale	»	49,63	»
16.	Tampellini Carlo	punti	49,43	su 100
17.	Gotti Achille	»	49,42	»
18.	Giraldi Alfredo	»	48,50	»
19.	Gervasoni Giovanni	»	48,36	»
20.	Sartorio Aldo Giulio, coniugato	»	48,31	»
21.	Domenicali Giacomo	»	48,31	»
22.	Giovanelli Aldo	»	48,09	»
23.	Pezzola Bortolo Giuliano	»	48,05	»
24.	De Giuli Gian Carlo	»	47,85	»
25.	Tiani Gino	»	47,69	»
26.	Ranzanici Giovanni Aurelio	»	47,59	»
27.	Pietta Ignazio	»	47,45	»
28.	Rossi Gabriele	»	47,17	»
29.	Cugini Carlo	»	46,59	»
30.	Faietti Gherardo	»	46,50	»
31.	Gatti Giorgio	»	45,84	»
32.	Rossi Romeo	»	45 —	»
33.	Kliner Giovanni	»	44,35	»
34.	Gilardoni Onorato	»	44,34	»
35.	Avanzini Zanio	»	44,18	»
36.	Bettani Pietro, coniugato	»	44,16	»
37.	Bellicini Giacomo	»	44,16	»
38.	Musci Domenico	»	44,09	»
39.	Bruno Giovanni	»	43,68	»
40.	Bellico Carlo	»	43,50	»
41.	Luccisano Nicola	»	43,05	»
42.	Lancetti Francesco	»	41,83	»
43.	Riggi Calogero	»	41,75	»
44.	Chimina Alberto	»	41,50	»
45.	Trimarchi Vincenzo	»	41,36	»
46.	Catarrasi Vincenzo	»	41,30	»
47.	Staffiere Rocco	»	41,25	»
48.	Ferrari Aurelio	»	38,94	»
49.	Rocca Mario	»	38,19	»
50.	Cheli Mario	»	37,45	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 10 luglio 1962

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di cinque posti di Bergamo al 30 novembre 1960;

Viste le domande dei candidati e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Stella Enrico: Consorzio Sorisole-Ponteranica;
2) Zilioli Luigi: Consorzio Suisio-Bottanuco e Medolago, frazione del comune di Riviera d'Adda;
3) Rossi Aurelio: Cortenuova.
4) Piacentini Giancarlo: Consorzio Azzone-Colere.
5) Saurgnani Evenzio: Consorzio S. Giovanni Bianco-Camerata Cornello.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 10 luglio 1962

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

(4169)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 864 del 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario di Catanzaro.

Componenti:

Basso prof. dott. Raffaele, primario chirurgo nell'Ospedale civile di Catanzaro;

Zurlo prof. dott. Anselmo, docente in clinica medica generale e terapia medica, in Crotone;

Rombolà dott. Carlo, medico condotto titolare di Ricadi;

Segretario:

Cimino dott. Giacomo, consigliere di Prefettura in Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 9 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(4140)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06040 del 14 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 6 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Parvis prof. Daniele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Bari;

Capani prof. Luigi, libero docente di patologia medica e metodologia chimica;

Capuzzello dott. Dante, ufficiale sanitario di Lecce.

Segretario:

Ciannamea dott. Leonardo, direttore di sezione della prefettura di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedi per lo svolgimento delle prove di esame sono stabilite in Bari ed in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sul Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale di Lecce.

Lecce, addì 10 luglio 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

(4137)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.